



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO ai sensi del Dlgs 165/01 per la nomina di esperti esterni

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente “*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*” art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell’ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO il D.I. 129 del 28/02/2018 art. 44 c.4, che prevede che nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni;

VISTO il D.I. 129 del 28/02/2018 art. 45 c. 2 lettera h), secondo cui al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei **criteri** e dei **limiti** per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell’attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e di insegnamenti;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” art.7 c.6 e c.6bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l’obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, ad eccezione che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell’Amministrazione di appartenenza;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n°101 “*Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 12/ 10/ 1995 n°326 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione [verso i dipendenti della Scuola]”;

VISTA la Circolare 21/12/2006, n°5, in materia di affidamenti di incarichi esterni;

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n°2/2008;

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente 2016-2018;

VISTO il CCNL 2006-2009 art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre

scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica ;

VISTO il CCNL 2006-2009 in particolare l'art. 57, secondo cui Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola ;

PREMESSO

che nella Scuola dell'Autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono o sono disponibili risorse professionali interne adeguate ai progetti presentati;

che anche per attività non di formazione può essere necessario utilizzare specializzazioni presenti all'esterno della singola Istituzione scolastica, come previsto dall'art. 44 c. 4 D.I. 129/2018;

APPROVA

il presente Regolamento per il reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti , facente parte del Regolamento di Istituto .

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o necessarie per la corretta esecuzione delle attività negoziali .

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “ intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, per le quali non è necessario procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto , in applicazione del disposto dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 Tale autorizzazione può richiedersi anche direttamente da parte dell'interessato .



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



ART. 3 – REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, ma anche interni, **si stabiliscono dei requisiti minimi**, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, (eventualmente anche universitaria).

Si valuteranno, quindi:

- a. Titoli di studio
- b. Curriculum del candidato con:
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
 - esperienze metodologiche – didattiche
 - attività di libera professione nel settore
 - corsi di aggiornamento
- c. Pubblicazioni e altri titoli
- d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per la quale è bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche, anche privilegiando quelle positivamente concluse nella stessa Istituzione Scolastica.

Tuttavia si prescinde dalla laurea quando il candidato*:

- a) Appartiene ad un Ordine Professionale o è iscritto in appositi Albi (ad esempio, un Promotore Finanziario che sia chiamato a spiegare l'importanza della pensione complementare o le caratteristiche dei mercati);
- b) Appartiene al mondo dell'Arte o dello Spettacolo (ad es. corsi di Teatro);
- c) E' un Artigiano;
- d) E' un Informatico (ad es. Corsi ECDL);
- e) Opera a supporto dell'attività didattica vera e propria (ad esempio Orientamento scolastico e professionale).

ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta con il desiderato livello qualitativo.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto.

I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

ART. 4–INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa, previsti dal PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:

- individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno;
-

*Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “esperti di provata competenza” secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L. 133/2008 che afferma: “Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 - 10070 FIANO (TO)



011 9254261 - 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



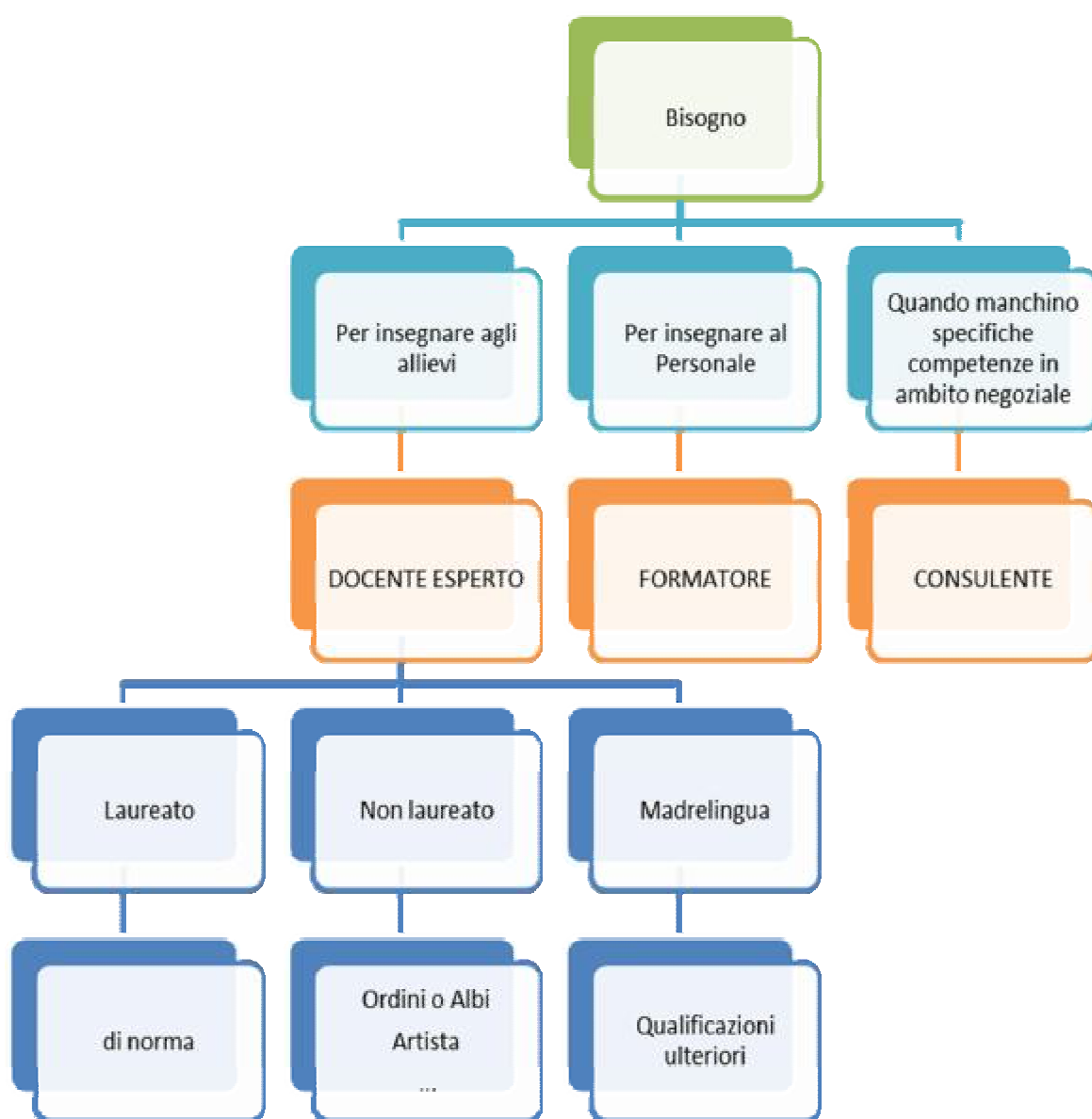
TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



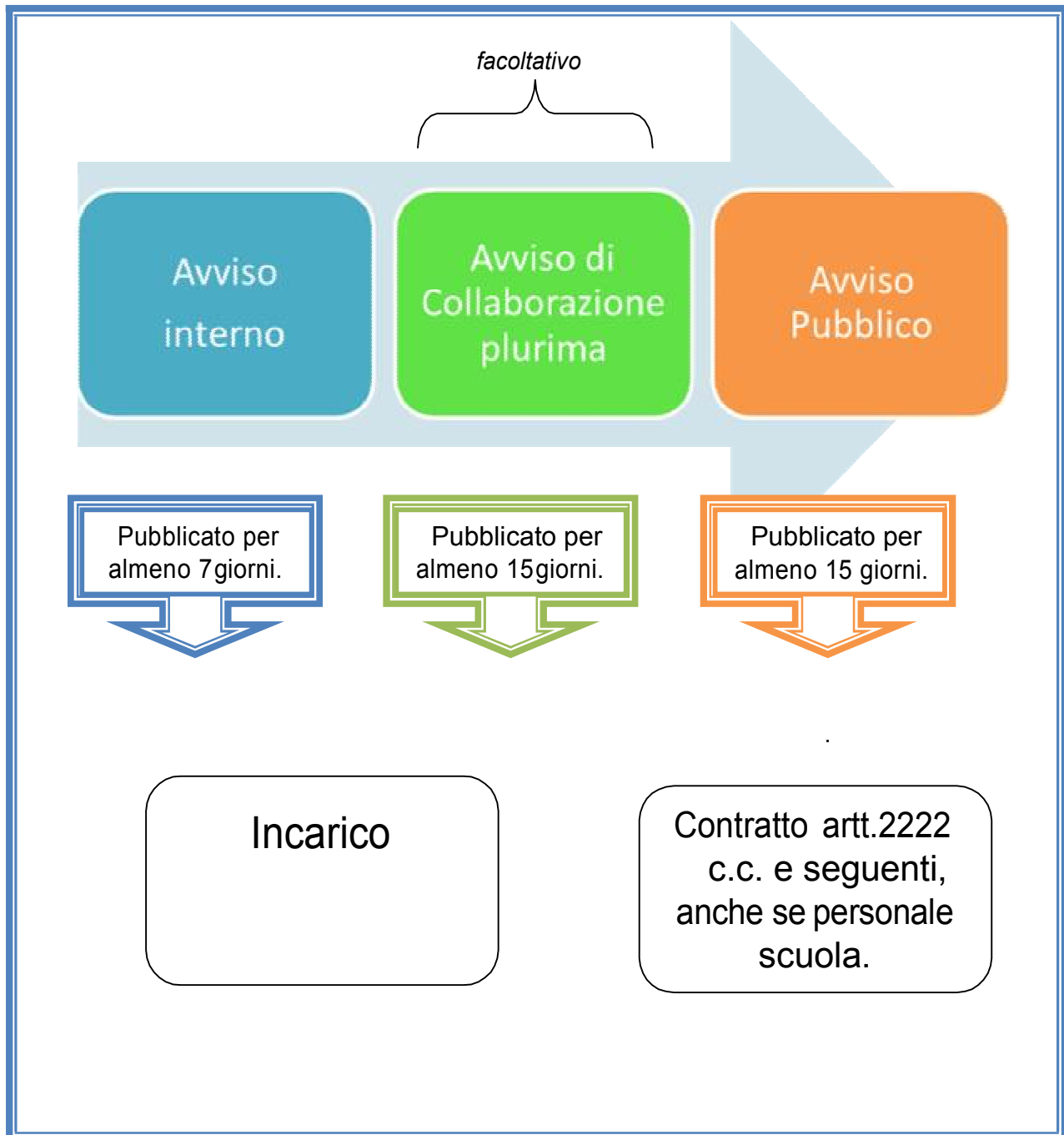
1. provvede, a conclusione della relativa procedura, affidata solitamente al D.S.G.A., alla stipulazione di:
 - contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
 - specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa;



ART. 5 - LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTI CON COLLABORATORI ESTERNI

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi del combinato disposto dell' art. 44, comma 4 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e dell' art. 7 §6 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna .





ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DISELEZIONE

Previo emanazione di apposita determina, il Dirigente Scolastico predispone apposito avviso da pubblicare sul sito dell'Istituto.

ART. 7 – CRITERI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico /contratto occorre che il candidato:

- a. sia in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, ovvero della cittadinanza del Paese in cui è ufficiale la lingua da insegnare;
- b. goda dei diritti civili e politici, se cittadino Italiano o di altro Paese dell'Unione, ovvero goda dello status di rifugiato;
- c. non abbia riportato condanne penali che comportino l'esclusione dal rapporto di pubblico impiego⁸ e non sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. non sia sottoposto a procedimenti penali ostativi al rapporto di pubblico impiego o al contrarre con la PA o ancora non sia destinatario della misura accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

In previsione dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea (c.d. *Brexit*), per la contrattualizzazione dei docenti di *madrelingua inglese* si considererà la cittadinanza UK come equivalente alla cittadinanza UE.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

Inoltre, affinché il candidato possa essere qualificato come “*esperto*”, dovrà dimostrare di possedere un **punteggio minimo**, da dichiarare in ciascun Avviso Pubblico, sia relativamente ai titoli culturali, sia a quelli professionali e sia all'esperienza pregressa;

ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE

Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

- I. il progetto deve rientrare tra le attività previste dal POF e dal PTO F e/o comunque consono alle attività ed alle finalità della scuola;
- II. il progetto deve essere supportato da un curriculum vitae attestante:
 - a. titoli di studio e ulteriori titoli e specializzazioni;
 - b. esperienze lavorative nel settore;
 - c. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
 - d. pregressa esperienza nella scuola
 - e. eventuale valutazione del Dirigente Scolastico negli interventi eseguiti.

B - Incarichi relativi ai P.O.N. I criteri di cui sopra sono così integrati:

- I. titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- II. laurea specifica;

- III. eventuale possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- IV. competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- V. comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- VI. esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- VII. partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- VIII. appartenenza attuale e pregressa ad attività in ambito educativo accreditato dagli Enti Locali o Enti riconosciuti dal Miur.

C - Incarichi di insegnamento delle lingue straniere :

In questi casi *di norma* si richiede che il docente sia madrelingua.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione.

E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

ART. 9-IL DOCENTE MADRELINGUA

Nei corsi riservati all' insegnamento delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
- b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. ⁹

Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi di tali certificati sono il TEFL (teaching English as a foreign language), il TESL (teaching English as a second language) ed il TESOL (English for speakers of other languages)* o attestati simili per le altre lingue.

L'obbligatorietà del docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per i P.O.N.; tuttavia si raccomanda una scelta oculata delle competenze del docente anche per gli altri progetti.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 - 10070 FIANO (TO)



011 9254261 - 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



ART. 10 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione (scelta dei singoli requisiti e punteggi attribuiti ad ogni requisito) dovranno tenere in considerazione i criteri di cui all'articolo precedente:-

- MIUR - Autorità di Gestione PON - Nota Prot. 1953 del 21 febbraio 2017. Questi criteri sono tassativi per la realizzazione di progetti PON.

TEFL (teaching English as a foreign language) e TESL (teaching English as a second language) si confondono spesso. La differenza è, teoricamente, che il TEFL (o EFL) è l'insegnamento dell'inglese fuori dal mondo anglofono, mentre il TESL (o ESL) è l'insegnamento dell'inglese ai non anglofoni in un paese anglofono. Questa distinzione viene osservata raramente... EFL e ESL sono interscambiabili. TESOL o ESOL (English for speakers of other languages) è un termine che viene spesso usato in UK per descrivere l'insegnamento dell'inglese agli stranieri che hanno deciso di stabilirsi nel paese (tratto da <https://www.esl.ch/it/centro-di-formazione-per-insegnanti/gli-acronimi-dell-insegnamento-delle-lingue-professori.htm>, consultato in data 16/10/2018).

ART. 11 - NOMINA SENZA SELEZIONE

La Circolare n°2/2008 del Ministero della F.P. chiarisce che per le sole collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto "*intuitu personae*"¹¹, che consentano il raggiungimento del fine prefissato e che comportino - per la loro stessa natura - una spesa equiparata ad un rimborso - spese, quali ad esempio la partecipazione in qualità di relatore a convegni e/o seminari, la singola docenza, la traduzione di una pubblicazione e simili, si possa non procedere alle procedure comparative né sia necessario ottemperare agli obblighi di pubblicità.*

ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa.

La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già espressi citati all'art. 7.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- a) abbiano già lavorato senza demeriti nell'Istituto scolastico;
- b) abbiano svolto esperienze in altri Istituti.

Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai criteri esplicitati nell'Avviso per garantire la massima trasparenza della procedura.

È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA) e del D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 (GDPR).

La Commissione di valutazione redige un verbale proponendo la graduatoria provvisoria e lo inoltra al Dirigente Scolastico.

*La locuzione latina *intuitu personae*, da tradurre con l'italiano *avuto riguardo alla persona*, indica, nel linguaggio giuridico, quei negozi nei quali si ritengono di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti ed il rapporto di fiducia tra questi ed il committente

La Corte dei Conti ha precisato che il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento Diretto nei seguenti casi:

- 1) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122);
- 2) interventi formativi che si svolgono nell'arco di una sola giornata (Corte Conti Emilia Romagna Delib. 50/2016).

ART. 13 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico emette un decreto di individuazione, che sarà pubblicato all'Albo dell'Istituto e nella Sezione Amministrazione trasparente.

Dopodiché provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti, come precisato dal successivo art. 14.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto, e non sono automaticamente prorogabili. Un'eventuale proroga può essere concessa esclusivamente qualora il progetto non sia concluso nei tempi previsti, senza però modificare l'impegno economico originariamente previsto.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA F.P.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165.

Tale autorizzazione va richiesta dall'Istituto che intende avvalersi della collaborazione dell'esperto all'Istituto che ne consente l'impiego. Può anche essere richiesta di rettamente dall'esperto alla propria segreteria.

ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

a) Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Venezia;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 - 10070 FIANO (TO)



011 9254261 - 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



- l'informativa ai sensi della privacy ed il rilascio del consenso;

b. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

c. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali o professionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

d. Da quanto esposto nei due commi precedenti, il trattamento fiscale e previdenziale sarà quello proprio del professionista, anche se viene incaricato un dipendente del Comparto Scuola.

e. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto, e non sono automaticamente prorogabili.

Non sono nuovamente prese in considerazione le domande degli aspiranti i cui contratti siano stati oggetto di risoluzione o di recesso.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO STANDARD

Il compenso standard è così definito:

- Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività ¹⁵ (ad esclusione dei casi specificatamente normati):

- a) personale non laureato con specifiche competenze: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 46,00 (quarantasei/00);
- b) personale laureato con specifiche competenze: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 55,00 (cinquantacinque/00);
- c) docenti universitari e assimilati: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 85,00 (ottantacinque/00);
- d) per personale con competenze particolarmente qualificate il consiglio di Istituto fissa in € 85,00 (ottantacinque/00) il compenso orario lordo massimo erogabile.

(Si fa riferimento ai massimali fissati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della P.S. 17 luglio 1997, n.101, qui opportunamente ridimensionati. Gli importi, per previsione legislativa, sono al netto di IVA ed al lordo di IRPEF.)

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere, per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
- il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua o potrebbe effettuare per l'espletamento dell'incarico, comprese quelle per le trasferte e per la produzione del materiale didattico, ove non diversamente specificato.
- può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. In questo caso il

compenso deve tener conto:

- a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- b) delle disponibilità finanziarie programmate.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Non è consentito apporre la clausola secondo la quale il compenso verrà pagato se e quando la scuola riceverà i finanziamenti per il Progetto a cui ha preso parte l'esperto.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (notula con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta o fattura elettronica per i possessori di partita I.V.A.), corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

Si fa presente che il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, prevede l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi siano soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o a titolo d'acconto.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER FORMAZIONE AL PERSONALE

Per la formazione al Personale si osserva il Decreto Interministeriale 12/10/1995 n.326, che prevede le seguenti retribuzioni, superiori a quelle per l'insegnamento agli alunni in considerazione della maggior qualificazione richiesta agli esperti:

Tipologia di intervento	Massimale d'importo
Direzione ed Organizzazione	€ 41,32 giornaliere (intera giornata lavorativa)
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione e monitoraggio	€ 41,32 giornaliere , € 51,65 per docenti universitari
Docenza	€ 41,32 orarie , € 51,65 per docenti universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro nelle esercitazioni previste dal progetto formativo	€ 25,82 orarie

I collaboratori che effettuano una prestazione di lavoro occasionale presenteranno una notula con applicata una marca da bollo sin dall'origine (in atto del valore di € 2,00) se l'imponibile del corrispettivo è superiore ad € 77,47; i professionisti con P.IVA non applicano il bollo se la fattura è soggetta ad IVA; i professionisti in regime agevolato, con esenzione dall'IVA, applicano il bollo come i collaboratori occasionali.

ART. 18 - DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
3. Presentare una relazione finale sul lavoro svolto

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



ART. 19 - VALUTAZIONE DELL'APRESTAZIONE

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento.

L'esito non soddisfacente può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

ART. 20 – ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al presente Regolamento, fatti salvi i casi di cui all'art. 11, è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001 mediante l'apposito applicativo PerlaPA (<http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni.html>).

Per incarichi conferiti a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione) i dati da comunicare sono tutti quelli previsti dall'art. 15 del d.lgs.33/2013.

Per incarichi autorizzati o conferiti a dipendenti pubblici i dati da comunicare sono quelli previsti dall'art. 18 del d.lgs.33/2013.

ART. 21 - AVVISI ANDATI DESERTI

Qualora un avviso vada deserto, il Dirigente scolastico è autorizzato ad affidare l'appalto per la fornitura di servizi formativi ad un Ente, Associazione o Ditta privata, secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici, in atto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento di Contabilità delle Scuole¹⁹ nonché il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali²⁰.

In tal caso la Persona giuridica assegnataria dovrà autocertificare il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. (artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016) e dovrà fornire il C.V. dell'esperto che intende fornire, che dovrà a sua volta possedere i requisiti previsti dall'Avviso originario.

Il pagamento del corrispettivo sarà fatto esclusivamente alla Persona giuridica appaltante, anche in misura diversa da quella originariamente prevista per l'esperto persona fisica, ma comunque entro i limiti fissati dalla normativa vigente per la tipologia di intervento.

ART. 22 - ABROGAZIONE DI DELIBERE PRECEDENTI

Tutte le precedenti delibere in merito ai criteri per la selezione e la contrattualizzazione degli esperti esterni si intendono abrogate.

ART. 23 - PUBBLICITA'

Il presente Regolamento viene pubblicato sul Sito dell'Istituto per opportuna notizia e diffusione e all'Albo in quanto delibera del Consiglio. Viene inoltre pubblicato in Amministrazione trasparente.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto ed ha validità e durata illimitata.

Viene approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 11/03/2019, con delibera n. /2019 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola.

Può essere modificato qualora se ne ravvisi la necessità e deve essere sottoposto a revisione qualora muti la normativa di riferimento.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO ai sensi del Dlgs 165/01 per la nomina di esperti esterni

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente “*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*” art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell’ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO il D.I. 129 del 28/02/2018 art. 44 c.4, che prevede che nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni;

VISTO il D.I. 129 del 28/02/2018 art. 45 c. 2 lettera h), secondo cui al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei **criteri** e dei **limiti** per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell’attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e di insegnamenti;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” art.7 c.6 e c.6bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l’obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, ad eccezione che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell’Amministrazione di appartenenza;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n°101 “*Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 12/ 10/ 1995 n°326 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione [verso i dipendenti della Scuola]”;

VISTA la Circolare 21/12/2006, n°5, in materia di affidamenti di incarichi esterni;

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n°2/2008;

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente 2016-2018;

VISTO il CCNL 2006-2009 art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre

scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica ;

VISTO il CCNL 2006-2009 in particolare l'art. 57, secondo cui Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola ;

PREMESSO

che nella Scuola dell'Autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono o sono disponibili risorse professionali interne adeguate ai progetti presentati;

che anche per attività non di formazione può essere necessario utilizzare specializzazioni presenti all'esterno della singola Istituzione scolastica, come previsto dall'art. 44 c. 4 D.I. 129/2018;

APPROVA

il presente Regolamento per il reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti , facente parte del Regolamento di Istituto .

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o necessarie per la corretta esecuzione delle attività negoziali .

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “ intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, per le quali non è necessario procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto , in applicazione del disposto dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 Tale autorizzazione può richiedersi anche direttamente da parte dell'interessato .



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



ART. 3 – REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, ma anche interni, **si stabiliscono dei requisiti minimi**, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, (eventualmente anche universitaria).

Si valuteranno, quindi:

- a. Titoli di studio
- b. Curriculum del candidato con:
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
 - esperienze metodologiche-didattiche
 - attività di libera professione nel settore
 - corsi di aggiornamento
- c. Pubblicazioni e altri titoli
- d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per la quale è bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche, anche privilegiando quelle positivamente concluse nella stessa Istituzione Scolastica.

Tuttavia si prescinde dalla laurea quando il candidato*:

- a) Appartiene ad un Ordine Professionale o è iscritto in appositi Albi (ad esempio, un Promotore Finanziario che sia chiamato a spiegare l'importanza della pensione complementare o le caratteristiche dei mercati);
- b) Appartiene al mondo dell'Arte o dello Spettacolo (ad es. corsi di Teatro);
- c) E' un Artigiano;
- d) E' un Informatico (ad es. Corsi ECDL);
- e) Opera a supporto dell'attività didattica vera e propria (ad esempio Orientamento scolastico e professionale).

ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta con il desiderato livello qualitativo.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto.

I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

ART. 4–INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa, previsti dal PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:

- individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno;
-

*Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “esperti di provata competenza” secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L. 133/2008 che afferma: “Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 - 10070 FIANO (TO)



011 9254261 - 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



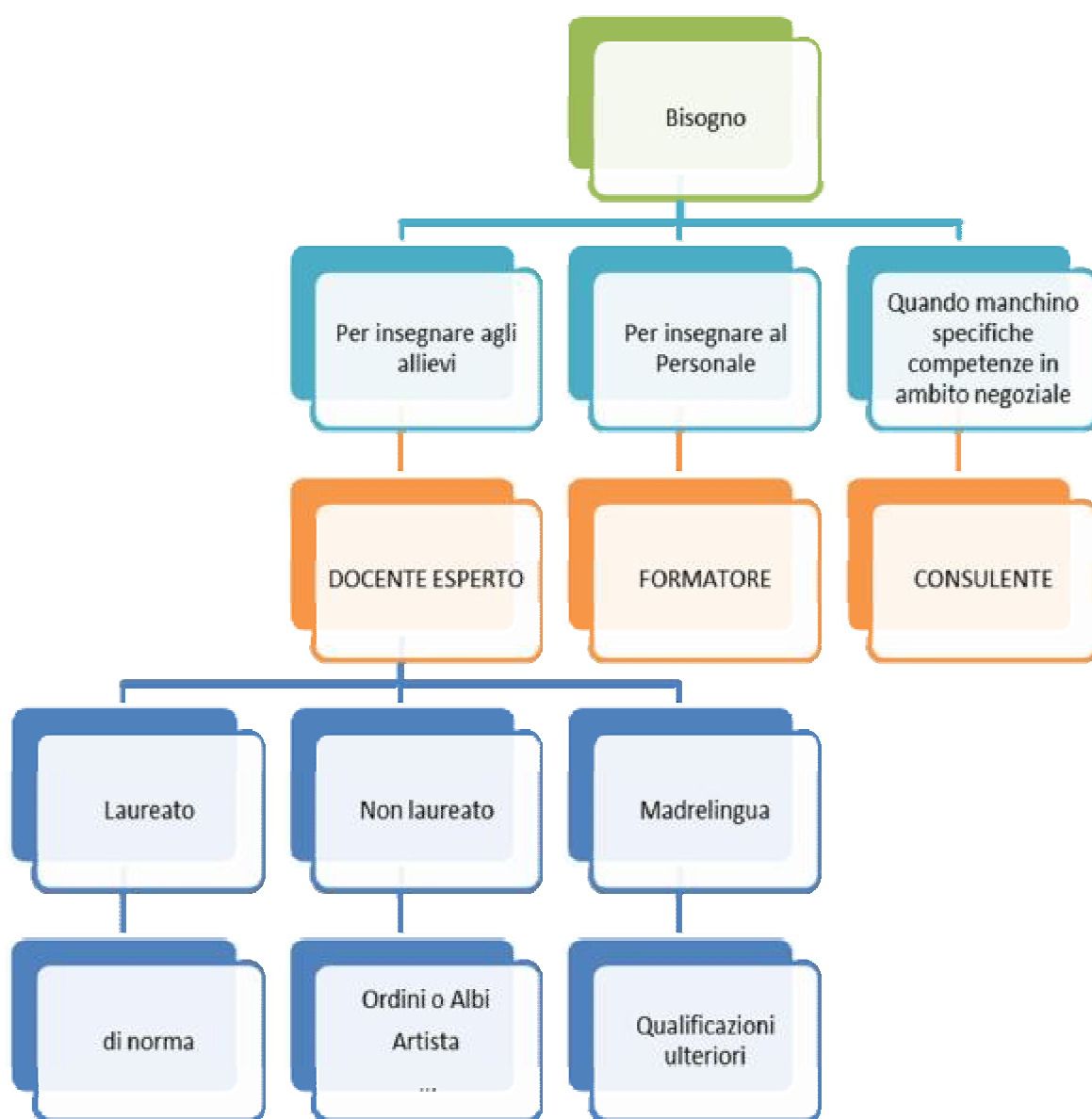
TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



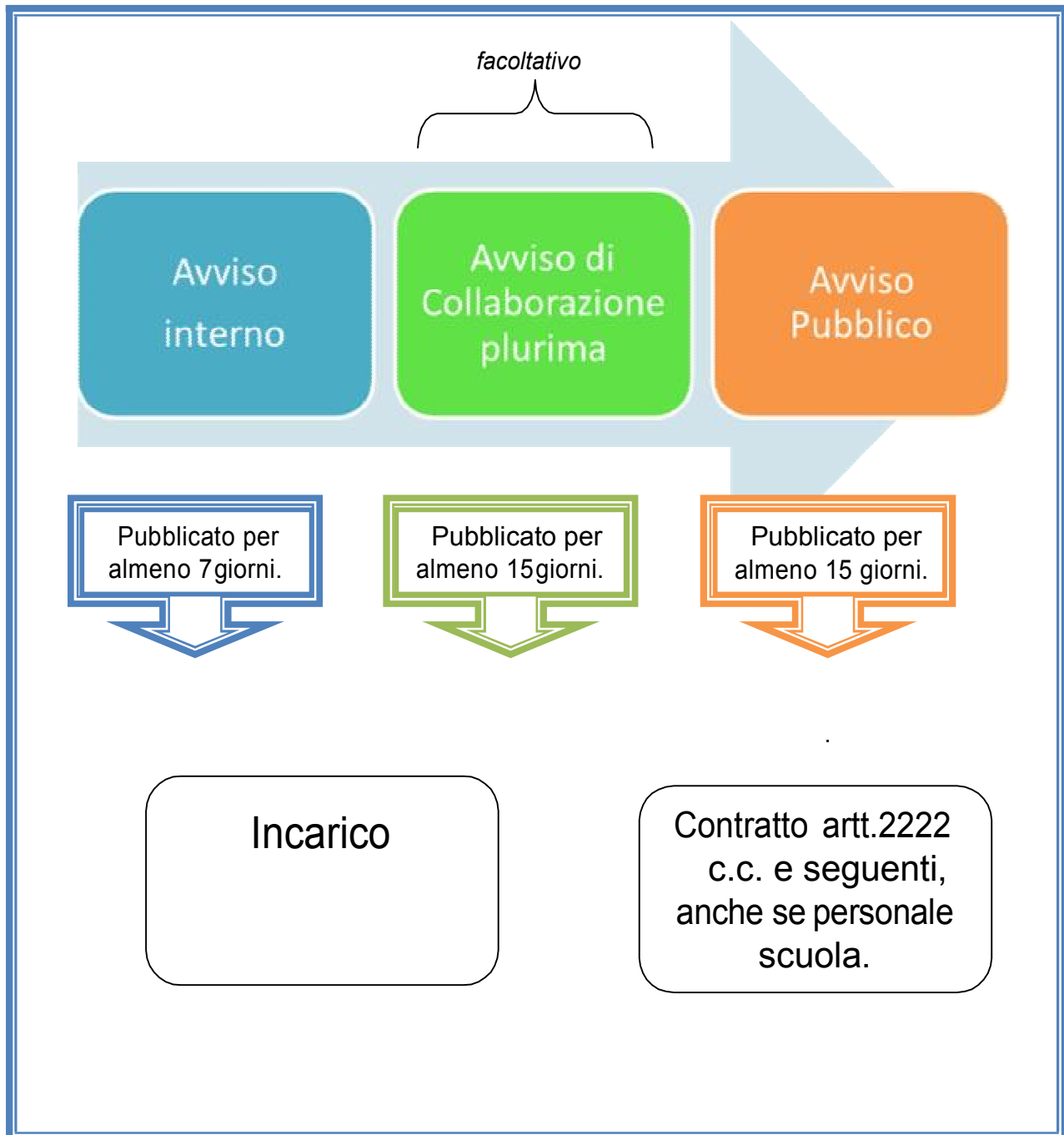
1. provvede, a conclusione della relativa procedura, affidata solitamente al D.S.G.A., alla stipulazione di:
 - contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
 - specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa;



ART. 5 - LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTI CON COLLABORATORI ESTERNI

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi del combinato disposto dell' art. 44, comma 4 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e dell' art. 7 §6 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna .





ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 – C.M.: TOIC828007 – sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DISELEZIONE

Previa emanazione di apposita determina, il Dirigente Scolastico predispone apposito avviso da pubblicare sul sito dell'Istituto.

ART. 7 – CRITERI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico /contratto occorre che il candidato:

- a. sia in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, ovvero della cittadinanza del Paese in cui è ufficiale la lingua da insegnare;
- b. goda dei diritti civili e politici, se cittadino Italiano o di altro Paese dell'Unione, ovvero goda dello status di rifugiato;
- c. non abbia riportato condanne penali che comportino l'esclusione dal rapporto di pubblico impiego⁸ e non sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. non sia sottoposto a procedimenti penali ostativi al rapporto di pubblico impiego o al contrarre con la PA o ancora non sia destinatario della misura accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

In previsione dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea (c.d. *Brexit*), per la contrattualizzazione dei docenti di *madrelingua inglese* si considererà la cittadinanza UK come equivalente alla cittadinanza UE.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

Inoltre, affinché il candidato possa essere qualificato come “*esperto*”, dovrà dimostrare di possedere un **punteggio minimo**, da dichiarare in ciascun Avviso Pubblico, sia relativamente ai titoli culturali, sia a quelli professionali e sia all'esperienza pregressa;

ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE

Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

- I. il progetto deve rientrare tra le attività previste dal POF e dal PTO F e/o comunque consono alle attività ed alle finalità della scuola;
- II. il progetto deve essere supportato da un curriculum vitae attestante:
 - a. titoli di studio e ulteriori titoli e specializzazioni;
 - b. le esperienze lavorative nel settore;
 - c. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
 - d. pregressa esperienza nella scuola;
 - e. eventuale valutazione del Dirigente Scolastico negli interventi eseguiti.

B - Incarichi relativi ai P.O.N. I criteri di cui sopra sono così integrati:

- I. titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- II. laurea specifica;

- III. eventuale possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- IV. competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- V. comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- VI. esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- VII. partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- VIII. appartenenza attuale e pregressa ad attività in ambito educativo accreditato dagli Enti Locali o Enti riconosciuti dal Miur.

C - Incarichi di insegnamento delle lingue straniere :

In questi casi *di norma* si richiede che il docente sia madrelingua.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione.

E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

ART. 9-IL DOCENTE MADRELINGUA

Nei corsi riservati all' insegnamento delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
- b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.⁹

Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi di tali certificati sono il TEFL (teaching English as a foreign language), il TESL (teaching English as a second language) ed il TESOL (English for speakers of other languages)* o attestati simili per le altre lingue.

L'obbligatorietà del docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per i P.O.N.; tuttavia si raccomanda una scelta oculata delle competenze del docente anche per gli altri progetti.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 - 10070 FIANO (TO)



011 9254261 - 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



ART. 10 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione (scelta dei singoli requisiti e punteggi attribuiti ad ogni requisito) dovranno tenere in considerazione i criteri di cui all'articolo precedente:-

- MIUR - Autorità di Gestione PON - Nota Prot. 1953 del 21 febbraio 2017. Questi criteri sono tassativi per la realizzazione di progetti PON.

TEFL (teaching English as a foreign language) e TESL (teaching English as a second language) si confondono spesso. La differenza è, teoricamente, che il TEFL (o EFL) è l'insegnamento dell'inglese fuori dal mondo anglofono, mentre il TESL (o ESL) è l'insegnamento dell'inglese ai non anglofoni in un paese anglofono. Questa distinzione viene osservata raramente... EFL e ESL sono interscambiabili. TESOL o ESOL (English for speakers of other languages) è un termine che viene spesso usato in UK per descrivere l'insegnamento dell'inglese agli stranieri che hanno deciso di stabilirsi nel paese (tratto da <https://www.esl.ch/it/centro-di-formazione-per-insegnanti/gli-acronimi-dell-insegnamento-delle-lingue-professori.htm>, consultato in data 16/10/2018).

ART. 11 - NOMINA SENZA SELEZIONE

La Circolare n°2/2008 del Ministero della F.P. chiarisce che per le sole collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto "*intuitu personae*"¹¹, che consentano il raggiungimento del fine prefissato e che comportino - per la loro stessa natura - una spesa equiparata ad un rimborso - spese, quali ad esempio la partecipazione in qualità di relatore a convegni e/o seminari, la singola docenza, la traduzione di una pubblicazione e simili, si possa non procedere alle procedure comparative né sia necessario ottemperare agli obblighi di pubblicità.*

ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa.

La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già espressi citati all'art. 7.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- a) abbiano già lavorato senza demeriti nell'Istituto scolastico;
- b) abbiano svolto esperienze in altri Istituti.

Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai criteri esplicitati nell'Avviso per garantire la massima trasparenza della procedura.

È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA) e del D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 (GDPR).

La Commissione di valutazione redige un verbale proponendo la graduatoria provvisoria e lo inoltra al Dirigente Scolastico.

*La locuzione latina *intuitu personae*, da tradurre con l'italiano *avuto riguardo alla persona*, indica, nel linguaggio giuridico, quei negozi nei quali si ritengono di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti ed il rapporto di fiducia tra questi ed il committente

La Corte dei Conti ha precisato che il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento Diretto nei seguenti casi:

- 1) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122);
- 2) interventi formativi che si svolgono nell'arco di una sola giornata (Corte Conti Emilia Romagna Delib. 50/2016).

ART. 13 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico emette un decreto di individuazione, che sarà pubblicato all'Albo dell'Istituto e nella Sezione Amministrazione trasparente.

Dopodiché provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti, come precisato dal successivo art. 14.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto, e non sono automaticamente prorogabili. Un'eventuale proroga può essere concessa esclusivamente qualora il progetto non sia concluso nei tempi previsti, senza però modificare l'impegno economico originariamente previsto.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA F.P.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165.

Tale autorizzazione va richiesta dall'Istituto che intende avvalersi della collaborazione dell'esperto all'Istituto che ne consente l'impiego. Può anche essere richiesta di rettamente dall'esperto alla propria segreteria.

ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

a) Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Venezia;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 - 10070 FIANO (TO)



011 9254261 - 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



- l'informativa ai sensi della privacy ed il rilascio del consenso;

b. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

c. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali o professionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

d. Da quanto esposto nei due commi precedenti, il trattamento fiscale e previdenziale sarà quello proprio del professionista, anche se viene incaricato un dipendente del Comparto Scuola.

e. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto, e non sono automaticamente prorogabili.

Non sono nuovamente prese in considerazione le domande degli aspiranti i cui contratti siano stati oggetto di risoluzione o di recesso.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO STANDARD

Il compenso standard è così definito:

- Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività ¹⁵ (ad esclusione dei casi specificatamente normati):

- a) personale non laureato con specifiche competenze: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 46,00 (quarantasei/00);
- b) personale laureato con specifiche competenze: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 55,00 (cinquantacinque/00);
- c) docenti universitari e assimilati: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 85,00 (ottantacinque/00);
- d) per personale con competenze particolarmente qualificate il consiglio di Istituto fissa in € 85,00 (ottantacinque/00) il compenso orario lordo massimo erogabile.

(Si fa riferimento ai massimali fissati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della P.S. 17 luglio 1997, n.101, qui opportunamente ridimensionati. Gli importi, per previsione legislativa, sono al netto di IVA ed al lordo di IRPEF.)

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere, per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
- il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua o potrebbe effettuare per l'espletamento dell'incarico, comprese quelle per le trasferte e per la produzione del materiale didattico, ove non diversamente specificato.
- può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. In questo caso il

compenso deve tener conto:

- a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- b) delle disponibilità finanziarie programmate.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Non è consentito apporre la clausola secondo la quale il compenso verrà pagato se e quando la scuola riceverà i finanziamenti per il Progetto a cui ha preso parte l'esperto.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (notula con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta o fattura elettronica per i possessori di partita I.V.A.), corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

Si fa presente che il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, prevede l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi siano soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o a titolo d'acconto.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER FORMAZIONE AL PERSONALE

Per la formazione al Personale si osserva il Decreto Interministeriale 12/10/1995 n.326, che prevede le seguenti retribuzioni, superiori a quelle per l'insegnamento agli alunni in considerazione della maggior qualificazione richiesta agli esperti:

Tipologia di intervento	Massimale d'importo
Direzione ed Organizzazione	€ 41,32 giornaliere (intera giornata lavorativa)
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione e monitoraggio	€ 41,32 giornaliere , € 51,65 per docenti universitari
Docenza	€ 41,32 orarie , € 51,65 per docenti universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro nelle esercitazioni previste dal progetto formativo	€ 25,82 orarie

I collaboratori che effettuano una prestazione di lavoro occasionale presenteranno una notula con applicata una marca da bollo sin dall'origine (in atto del valore di € 2,00) se l'imponibile del corrispettivo è superiore ad € 77,47; i professionisti con P.IVA non applicano il bollo se la fattura è soggetta ad IVA; i professionisti in regime agevolato, con esenzione dall'IVA, applicano il bollo come i collaboratori occasionali.

ART. 18 - DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
3. Presentare una relazione finale sul lavoro svolto

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



ART. 19 - VALUTAZIONE DELL'APRESTAZIONE

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento.

L'esito non soddisfacente può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

ART. 20 – ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al presente Regolamento, fatti salvi i casi di cui all'art. 11, è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001 mediante l'apposito applicativo PerlaPA (<http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni.html>).

Per incarichi conferiti a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione) i dati da comunicare sono tutti quelli previsti dall'art. 15 del d.lgs.33/2013.

Per incarichi autorizzati o conferiti a dipendenti pubblici i dati da comunicare sono quelli previsti dall'art. 18 del d.lgs.33/2013.

ART. 21 - AVVISI ANDATI DESERTI

Qualora un avviso vada deserto, il Dirigente scolastico è autorizzato ad affidare l'appalto per la fornitura di servizi formativi ad un Ente, Associazione o Ditta privata, secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici, in atto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento di Contabilità delle Scuole¹⁹ nonché il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali²⁰.

In tal caso la Persona giuridica assegnataria dovrà autocertificare il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. (artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016) e dovrà fornire il C.V. dell'esperto che intende fornire, che dovrà a sua volta possedere i requisiti previsti dall'Avviso originario.

Il pagamento del corrispettivo sarà fatto esclusivamente alla Persona giuridica appaltante, anche in misura diversa da quella originariamente prevista per l'esperto persona fisica, ma comunque entro i limiti fissati dalla normativa vigente per la tipologia di intervento.

ART. 22 - ABROGAZIONE DI DELIBERE PRECEDENTI

Tutte le precedenti delibere in merito ai criteri per la selezione e la contrattualizzazione degli esperti esterni si intendono abrogate.

ART. 23 - PUBBLICITA'

Il presente Regolamento viene pubblicato sul Sito dell'Istituto per opportuna notizia e diffusione e all'Albo in quanto delibera del Consiglio. Viene inoltre pubblicato in Amministrazione trasparente.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto ed ha validità e durata illimitata.

Viene approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 11/03/2019, con delibera n. /2019 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola.

Può essere modificato qualora se ne ravvisi la necessità e deve essere sottoposto a revisione qualora muti la normativa di riferimento.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.